

Legge regionale 21 dicembre 2001, n.63

Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 (Istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale).

ARTICOLO 1

(Modifica dell'articolo 2 della LR 7/1998)

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 (Istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale) e' sostituito dal seguente:

"1. Sono Guardie Ambientali Volontarie, di seguito denominate GAV, coloro che avendo frequentato i corsi di formazione organizzati da province, comuni, comunita montane ed enti parco o dalle associazioni di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) e di cui all'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dalle associazioni di pescatori riconosciute a livello nazionale presenti e operanti sul territorio con strutture organizzate a livello provinciale e dagli altri soggetti comunque abilitati da specifiche leggi nazionali e regionali a svolgere corsi di preparazione e aggiornamento anche in materia ambientale e di tutela del territorio e, superato l'esame finale ai sensi dell'articolo 7, siano nominati dalla Provincia ai sensi dell'articolo 4."

2. Il comma 4 dell'articolo 2 della LR 7/1998 e' sostituito dal seguente:

"4. Possono altresì essere nominati GAV, previa frequenza di un corso di riqualificazione orientato alla conoscenza delle specificita dell'ambiente della provincia organizzato dagli enti ed associazioni di cui al comma 1, le GAV che abbiano prestato servizio in un'altra provincia, coloro che abbiano conseguito analoga qualifica in altra Regione e coloro che abbiano prestato servizio in qualita di ufficiali o agenti del Corpo Forestale dello Stato, di un Corpo Forestale regionale o del Corpo di Polizia Provinciale, nonche' in specifici nuclei di tutela dell'ambiente di altri corpi di polizia. Coloro che hanno svolto la propria attivita in altra regione devono frequentare un corso di riqualificazione orientato anche alla specifica normativa ambientale toscana."

3. Il comma 5 dell'articolo 2 della LR 7/1998 e' sostituito dal seguente:

"5. Ai fini dell'ammissione agli esami per la nomina a GAV gli

aspiranti presentano domanda alla Provincia in cui intendono svolgere il servizio dichiarando sotto la propria responsabilita ai sensi della vigente normativa:

- a) di godere dei diritti civili e politici;
- b) di non aver subito condanna, anche non definitiva, a pena detentiva per delitto non colposo e di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
- c) di non aver subito condanna penale, anche non definitiva, o sanzione amministrativa per violazioni della normativa con finalita di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, ambientale e naturalistico e relative all'attivit  faunistico-venatoria e ittica.

4. Dopo il comma 5 dell'articolo 2 della LR 7/1998 e' aggiunto il seguente:

"5 bis. Trascorso un periodo minimo di tre anni dalla data della condanna di primo grado, o dalla sentenza definitiva emessa con rito speciale, oppure trascorsi tre anni dalla data di contestazione della violazione amministrativa inerente la normativa su indicata, o dal giorno di esecutivita del provvedimento eventualmente impugnato, l'aspirante GAV puo' essere ammesso all'esame previa presentazione di istanza alla Provincia."

ARTICOLO 2

(Modifica dell'articolo 4 della LR 7/1998)

1. Nella lettera a) del comma 2 dell'articolo 4 della LR 7/1998 e' soppressa l'espressione "e comunque almeno una volta l'anno".

ARTICOLO 3

(Modifica dell'articolo 6 della LR 7/1998)

1. Il comma 3 dell'articolo 6 della LR 7/1998 e' sostituito dal seguente:

"3. Alle GAV e' vietata la caccia, la pesca e la raccolta dei prodotti del sottobosco nel proprio ambito di competenza territoriale, nelle sole giornate in cui espletano il loro servizio. Sono fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 37 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio").

2. Il comma 4 dell'articolo 6 della LR 7/1998 e' sostituito dal seguente:

"4. Nell'arco della stessa giornata l'attivit  di GAV e' incompatibile con /altre attivita di vigilanza volontaria."

ARTICOLO 4

(Modifica dell'articolo 11 della LR 7/1998)

1. Il comma 1 dell'articolo 11 della LR 7/1998 e' sostituito dal seguente:

"1. Per l'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge la Giunta regionale si avvale della Consulta tecnica di cui all'articolo 3 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale), integrata da due rappresentanti delle GAV appartenenti a province diverse e designati, a cura della Segreteria della Consulta, con sorteggio tra i nominativi segnalati dalle province in numero non inferiore a otto ciascuna."

ARTICOLO 5

(Modifica dell'articolo 12 della LR 7/1998)

1. Il comma 2 dell'articolo 12 della LR 7/1998 e' sostituito dal seguente:

"2. Nei successivi sessanta giorni, la Giunta regionale trasmette al Consiglio la comunicazione di cui all'articolo 3 e delibera il riparto delle risorse finanziarie disponibili da attribuirsi alle amministrazioni provinciali e agli enti parco regionali."